

12. LAVORO AGILE E SICUREZZA - OBBLIGHI PREVENZIONISTICI

L'art. 11, Legge n. 34/2026 (G.U. n. 68/2026), interviene in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile, mediante modifica del D.Lgs. n. 81/2008, con l'introduzione di previsioni specifiche, in vigore dal 7 aprile 2026, destinate a regolare gli obblighi prevenzionistici nelle ipotesi di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali e, in particolare, in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Innanzitutto, viene aggiunto il nuovo comma 7-bis all'art. 3, D.Lgs. n. 81/2008, che prevede, in caso di attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, che l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. L'obbligo informativo assume, pertanto, una funzione centrale nel sistema prevenzionistico applicato al lavoro agile, configurandosi come modalità principale di attuazione degli obblighi datoriali in un contesto caratterizzato dall'assenza di un potere di intervento diretto sugli ambienti di lavoro.

La disciplina prevede che l'informativa debba essere aggiornata con periodicità almeno annuale, in coerenza con il carattere dinamico del sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. n. 81/2008, che richiede un costante adeguamento alle condizioni concrete di svolgimento della prestazione e all'evoluzione dei rischi. Il contenuto dell'informativa deve includere l'individuazione dei rischi generali connessi all'attività lavorativa e dei rischi specifici derivanti dalle modalità di esecuzione in lavoro agile, con particolare riferimento ai rischi legati all'utilizzo di videoterminali. In tale ambito, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 172 ss., D.Lgs. n. 81/2008, che disciplinano l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, imponendo la valutazione dei rischi per la vista e gli occhi, dei problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale, nonché delle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Sotto il profilo sanzionatorio, la novella interviene sull'art. 55, D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo uno specifico regime sanzionatorio in ipotesi di mancata ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. n. 81/2008: l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.